




CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO
Via di Campo Romano, 65 – 00175 Roma

STATUTO

STATUTO
DEL
CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

F. Rossi



M. Rossi

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Denominazione e natura giuridica)

1. Il Consorzio industriale del Lazio, di seguito denominato Consorzio, è costituito ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 a seguito del processo di fusione del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, del Consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, del Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, del Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) e del Consorzio per lo sviluppo Industriale Frosinone.
2. Il Consorzio succede, nel rispetto della normativa vigente, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi estinti di cui al comma 1, ivi comprese le quote delle società partecipate dai singoli consorzi.
3. Il Consorzio è un ente pubblico economico ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dotato di autonomia imprenditoriale, organizzativa, gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Art. 2
(Durata e sede)

1. Il Consorzio ha durata indeterminata.
2. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Roma Capitale.
3. Ai fini dell'erogazione dei servizi sul territorio, il Consorzio è organizzato in articolazioni territoriali periferiche dislocate presso le sedi dei consorzi industriali di cui all'articolo 1, comma 1.

francesca a-pl




Maria Silvia

Art. 3
(Finalità e attività)

1. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione Lazio, il Consorzio promuove lo sviluppo delle attività industriali, artigianali, del commercio, del terziario e dei servizi e crea le condizioni per favorire l'insediamento di nuove attività produttive nel territorio regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Consorzio provvede in particolare:
 - a) a redigere il piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
 - b) ad assegnare le aree nel piano regolatore di cui alla lettera a) ad imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso, nonché ad imprese che esercitano le ulteriori attività produttive di beni e servizi di cui all'articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 133 del 2008) e successive modifiche nei limiti del dieci per cento del totale delle aree, libere o dismesse, destinate alle attività industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso;
 - c) a gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici, favorendo lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse ambientali;
 - d) ad acquisire le aree ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
 - e) a gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari;
 - f) a promuovere lo sviluppo di attività produttive ad alto valore aggiunto;
 - g) a realizzare e gestire attività strumentali all'insediamento di attività produttive;
 - h) a promuovere l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione industriale;
 - i) a intraprendere le attività previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche.
3. Il Consorzio, inoltre, collabora con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività territoriale degli investimenti all'interno del territorio di propria competenza, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:
 - a) ricerca di investitori nazionali ed esteri, promozione internazionale delle opportunità di investimento nell'economia del territorio e valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, anche di piccola e media impresa;
 - b) promozione e gestione di progetti strategici di innovazione industriale, concernenti, in particolare, il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse e delle aree colpite da eventi sismici, la logistica, il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, l'economia del mare e l'economia della montagna;

- c) supporto alla Regione nell'esercizio della funzione di punto unico di contatto e nella valutazione delle ricadute economiche ed occupazionali delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1 della l.r. 1/2020 relativo a misure per lo sviluppo economico e l'attrattività territoriale degli investimenti;
 - d) cooperazione alla realizzazione di opere per la fornitura di servizi necessari all'insediamento, allo sviluppo, alla riqualificazione e alla riconversione delle imprese;
 - e) sostegno alla diffusione di reti di telecomunicazione e di servizi telematici alle imprese operanti in zone in *digital divide* rispetto agli obiettivi europei;
 - f) promozione della costituzione di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);
 - g) sviluppo di sinergie di tipo distrettuale, mediante la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio;
 - h) erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese, concernenti: programmi di formazione, studi e progetti per lo sviluppo produttivo, ricerche e studi per l'innovazione tecnologica, consulenza, certificazione di qualità alle imprese;
 - i) gestione di incentivi e contributi a favore delle imprese esclusivamente sulla base di piani triennali di investimento approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti;
 - l) predisposizione di una mappatura analitica delle aree disponibili, comprensiva delle informazioni necessarie alle imprese ai fini delle valutazioni sulla realizzazione degli insediamenti produttivi;
 - m) supporto alle imprese nella partecipazione ai bandi di finanziamenti regionali ed europei.
4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Consorzio può promuovere o partecipare a consorzi e società, nonché stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi della disciplina dettata dalla l. 241/90 e dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
5. Il Consorzio, sulla base di appositi accordi con la Regione e con i comuni interessati, può svolgere le attività di cui al comma 3 anche al di fuori del proprio territorio di competenza.

Fantini



Rinaldi

Art. 4

(Composizione consortile e quote)

1. Fanno parte del Consorzio la Città metropolitana di Roma capitale, le province, i comuni, gli altri enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di credito, le università, le associazioni, gli enti ed istituti pubblici o economici, i consorzi di imprese e le organizzazioni delle categorie produttive operanti nel territorio regionale, facenti parte dei consorzi industriali di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di entrata in vigore della l.r. 7/2018 e successive modifiche.
2. L'entità della quota di partecipazione di ciascun consorziato è determinata nel piano di fusione e riportata nella tabella A allegata al presente Statuto.

Art. 5
(Nuove adesioni)

1. Possono, su richiesta, aderire al Consorzio gli istituti di credito, le università, le associazioni, gli enti pubblici, i consorzi di imprese e le organizzazioni delle categorie produttive operanti nel territorio regionale.
2. L'ammissione di nuovi partecipanti è deliberata dall'assemblea generale che provvede contestualmente ad adeguare il presente Statuto nella parte relativa alle quote di partecipazione di ciascun consorziato.
3. La somma delle quote dei consorziati non di parte pubblica non può essere superiore al 30 per cento di tutte le quote consortili.

Simone
francesca



Art. 6

(Recesso, esclusione e scioglimento)

1. Ciascuno degli enti consorziati può recedere dal Consorzio con una comunicazione scritta, che è portata all'esame della prima assemblea generale utile ai fini dell'adozione delle conseguenti deliberazioni.
2. L'ente recedente non può vantare quote di proprietà comune, indennizzi o rimborsi per eventuali conferimenti fatti, né somme ad altro titolo. L'ente rimane obbligato a versare nelle casse del Consorzio, con le modalità previste dal presente Statuto, le quote di conferimento ad esso attribuite ed approvate con il bilancio di previsione e quant'altro riferito all'esercizio finanziario in corso.
3. L'ente che recede rimane, inoltre, obbligato ad adempiere agli impegni assunti e deve onorare, pro quota, le obbligazioni fino a quel momento assunte dal Consorzio.
4. Il recesso ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua presentazione.
5. Il recesso di consorziati della parte pubblica che determini il venir meno della maggioranza delle quote di partecipazione comporta lo scioglimento del Consorzio.
6. L'inadempienza degli obblighi che discendono dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'assemblea generale costituisce causa di esclusione del consorziato.
7. L'esclusione è deliberata dall'assemblea generale nei confronti del consorziato che si sia reso insolvente o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome.
8. In caso di recesso o di esclusione di uno o più consorziati, i restanti, riuniti in assemblea generale, adeguano il presente Statuto nella parte relativa alla determinazione delle quote di partecipazione, provvedendo alla ripartizione della quota o delle quote di partecipazione del recedente o dell'escluso in misura proporzionale a quelle possedute dai restanti, fatta salva diversa specifica determinazione dell'assemblea generale, da assumersi con la maggioranza numerica dei due terzi dei soci.
9. Il Consorzio può essere sciolto in qualunque momento con deliberazione dell'assemblea generale con la maggioranza prevista dall'articolo 8.
10. Salvo diverse previsioni di legge, in caso di scioglimento il patrimonio netto del Consorzio, dedotti i diritti dei terzi e le passività, è ripartito tra i consorziati in ragione delle quote di partecipazione.

Titolo II
Organi

Art. 7
(Organi)

1. Sono organi del Consorzio:
 - l'assemblea generale;
 - il presidente;
 - il consiglio di amministrazione;
 - il collegio sindacale.

2. Gli organi del Consorzio durano in carica quattro anni e sono rinnovati entro la scadenza del termine di durata dei precedenti, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. Si applicano ai rappresentanti in assemblea generale, al presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione le disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso enti pubblici dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche.

Handwritten signature



Handwritten signature


Art. 8
(Assemblea generale)

1. L'assemblea generale è nominata con decreto del presidente della Regione ed è composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti partecipanti.
2. In seno all'assemblea generale sono istituite cinque commissioni permanenti articolate su base territoriale, in corrispondenza delle province della Regione e della Città metropolitana di Roma Capitale, composte da un numero di rappresentanti degli enti partecipanti al consorzio definito dal regolamento di cui all'articolo 12 in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
3. Le commissioni territoriali permanenti esprimono pareri consultivi sulle questioni riguardanti le aree e gli agglomerati industriali ricadenti nel territorio di competenza e, in particolare, sulla gestione di incentivi e contributi a favore di imprese.
4. Ciascuna commissione territoriale permanente esprime parere vincolante, limitatamente al rispettivo ambito territoriale, per:
 - a) l'adozione del piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e le relative modifiche;
 - b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione sulle aree acquisite dal Consorzio.
5. Ciascuna commissione territoriale permanente esprime parere vincolante per la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri enti che insistono esclusivamente sul rispettivo ambito territoriale.
6. L'assemblea generale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.
7. Spetta all'assemblea generale, in particolare:
 - a) approvare i bilanci del Consorzio;
 - b) adottare il programma triennale di attività e di organizzazione di cui all'articolo 6 della l.r. 13/97;
 - c) adottare, su proposta del consiglio di amministrazione, uno o più regolamenti di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - d) deliberare in ordine alla nomina, alla revoca e alla responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione;
 - e) deliberare in ordine alla nomina dei membri del collegio sindacale;
 - f) stabilire l'indennità dei membri del consiglio di amministrazione, in misura non superiore al 70 per cento del trattamento economico spettante ai componenti la giunta regionale, nonché il compenso dei membri del collegio sindacale, tenendo conto dei minimi delle tariffe professionali, e l'ammontare dei rimborsi per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea generale, in misura non superiore ai rimborsi previsti per i componenti il consiglio regionale;
 - g) deliberare le nuove adesioni e le esclusioni e adottare le conseguenti variazioni che si rendono necessarie;
 - h) deliberare l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- i) adottare il piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
 - l) determinare l'entità dei contributi annui;
 - m) deliberare in ordine alla assunzione di prestiti e mutui;
 - n) deliberare in ordine alla partecipazione del consorzio a consorzi o società pubbliche o private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal Consorzio;
 - o) deliberare l'aumento del patrimonio netto;
 - p) deliberare su ogni altro oggetto eventualmente sottoposto all'esame dell'assemblea generale dal consiglio di amministrazione;
 - q) deliberare l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.
8. Il rappresentante dell'ente esercita in assemblea generale le prerogative di voto, anche mediante altro dipendente o collaboratore dell'ente da lui delegato, in misura proporzionale alle quote di partecipazione così come determinate in applicazione alla tabella allegata.
 9. L'esercizio dei diritti di voto di ciascun componente dell'assemblea generale presuppone che il soggetto rappresentato in sede di assemblea sia in regola con il versamento dei contributi annui.
 10. Il presidente del Consorzio dirige e coordina i lavori dell'assemblea generale.
 11. Alle sedute dell'assemblea generale devono partecipare i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Il direttore generale del Consorzio assiste alle sedute con funzioni di segretario. In caso di assenza del direttore, l'assemblea provvede alla nomina del segretario. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
 12. L'assemblea generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio di esercizio.
 13. L'assemblea generale è convocata dal presidente di sua iniziativa, o su richiesta, contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno, del consiglio di amministrazione, con deliberazione approvata a maggioranza, del collegio sindacale o di almeno un terzo dei membri dell'assemblea generale che rappresentino almeno un terzo delle quote. Il presidente, in caso di richiesta, ha l'obbligo di inviare la convocazione in un termine non superiore a venti giorni dalla istanza. In mancanza, l'assemblea generale è convocata dal presidente del collegio sindacale.
 14. L'avviso di convocazione stabilisce l'ordine del giorno, la data e il luogo della prima convocazione e la data e il luogo della seconda convocazione, nonché le modalità di svolgimento della seduta e deve essere inviato a mezzo PEC almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; i giorni devono essere liberi, non si computano né il giorno di spedizione né quello dell'adunanza. In casi eccezionali d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato con un preavviso di almeno tre giorni prima dell'adunanza e l'ordine del giorno deve contenere il motivo dell'urgenza.

francesca

l'ind



15. L'assemblea generale può essere convocata anche in video-conferenza, con la partecipazione dei soggetti consorziati dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, salvaguardando in ogni caso il metodo collegiale e i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei consorziati stessi.
16. L'assemblea generale è validamente riunita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti che rappresentino almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione al Consorzio. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quella fissato per la prima convocazione, e comunque dopo un intervallo di almeno ventiquattro ore, l'assemblea generale è validamente riunita quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti che rappresentino almeno il 40 per cento delle quote di partecipazione e purché siano presenti in maggioranza i rappresentanti degli enti pubblici consorziati.
17. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone.
18. Le deliberazioni sono validamente adottate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge e dal presente Statuto.
19. Le deliberazioni concernenti l'approvazione e le successive modifiche dello Statuto sono assunte con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i due terzi dei partecipanti al Consorzio e i due terzi delle quote di partecipazione e sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.
20. La deliberazione di scioglimento del Consorzio è adottata con le maggioranze di cui al comma 19.
21. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano le società per azioni.

Art. 9
(Presidente)

1. Il presidente è nominato dal presidente della Regione tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale e di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali.
2. Il presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del Consorzio;
 - b) convoca e presiede l'assemblea generale ed il consiglio di amministrazione, formula i relativi ordini del giorno e ne dirige i lavori;
 - c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, sull'operato del direttore generale e sull'andamento dell'attività del Consorzio;
 - d) assicura il coordinamento dei servizi erogati sul territorio da parte delle articolazioni territoriali periferiche di cui all'articolo 2, comma 3;
 - e) provvede, con il supporto del direttore generale, ad inviare alla Giunta regionale, entro dieci giorni dalla rispettiva approvazione da parte dell'assemblea generale, il programma triennale di attività e di organizzazione, il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio;
 - f) esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione;
 - g) può delegare al vicepresidente o ad altro membro del consiglio di amministrazione compiti a carattere permanente e la trattazione di affari specifici;
 - h) adotta, sotto la propria responsabilità, in casi straordinari di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica da parte del consiglio stesso nella prima seduta utile.
3. Al presidente è attribuita un'indennità corrispondente al 70 per cento del trattamento economico spettante al presidente della Regione.
4. Il presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal vicepresidente, eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.
5. Il presidente, che abbia ricoperto la carica per due mandati, non è rieleggibile.
6. Il presidente può essere revocato, nei termini, alle condizioni e nei casi disciplinati dal codice civile con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione di società per azioni. Colui che subentra al presidente revocato esercita la funzione limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il proprio predecessore.



Handwritten signature


Handwritten signature

Art. 10
(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati dall'assemblea generale, anche al di fuori dei componenti l'assemblea, tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale. Un membro è designato da Unioncamere Lazio per conto delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, indicando il territorio dallo stesso rappresentato. I restanti tre membri sono nominati sulla base di liste presentate dagli enti consorziati su base provinciale, secondo le modalità definite con apposito regolamento adottato dall'assemblea generale previa approvazione della Giunta regionale, in modo da garantire la rappresentanza dei territori delle province su cui insistevano i consorzi industriali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché della Città metropolitana di Roma capitale, non rappresentati dalla designazione di Unioncamere Lazio.
2. Non possono ricoprire la carica di presidente e di membro del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con il consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi prodotti dal consorzio.
3. Nella prima seduta, il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché in caso di revoca o dimissioni dello stesso fino alla nomina del sostituto.
4. Al consiglio di amministrazione compete:
 - a) predisporre, su iniziativa del Presidente, il bilancio economico di previsione accompagnato dalla relazione illustrativa;
 - b) predisporre, su iniziativa del Presidente, il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione;
 - c) predisporre, su iniziativa del Presidente, il programma triennale di attività e di organizzazione di cui all'articolo 6 della l.r. 13/97;
 - d) predisporre il piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
 - e) predisporre uno o più regolamenti di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - f) assumere personale nell'ambito della dotazione organica definita ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
 - g) attribuire incarichi di consulenza per il miglior conseguimento degli obiettivi;
 - h) assumere mutui o prestiti di qualsiasi natura, previa deliberazione dell'assemblea generale;
 - i) nominare i rappresentanti del Consorzio presso altri enti;
 - l) adottare tutti gli atti intesi a promuovere le espropriazioni, l'acquisto e la vendita di immobili;
 - m) approvare i programmi di attuazione delle funzioni demandate al Consorzio dalla Regione o da altri enti;
 - n) decidere in ordine alla costituzione in giudizio, nonché esercitare il potere di conciliare e di transigere;

- o) proporre all'assemblea generale i prezzi di vendita delle aree;
 - p) adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione e la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - q) assumere ogni altra iniziativa che appaia utile al raggiungimento delle finalità del Consorzio e che non rientri nella specifica competenza dell'assemblea generale.
5. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Alle sedute assistono i membri del collegio sindacale e il direttore generale del Consorzio, con funzioni di segretario. In caso di assenza del direttore, il consiglio di amministrazione nomina un segretario. Delle sedute del consiglio di amministrazione è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
 6. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente di sua iniziativa o su richiesta, contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno, di almeno due componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale. In caso di richiesta, il presidente ha l'obbligo di inviare la convocazione in un termine non superiore a venti giorni dalla istanza. In mancanza, vi provvede il vicepresidente.
 7. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo nonché le modalità di svolgimento della seduta, deve essere inviato a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione; i giorni devono essere liberi, non si computano né il giorno di spedizione né quello della riunione. In casi eccezionali d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato con un preavviso di almeno ventiquattro ore e deve specificare il motivo dell'urgenza.
 8. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza.
 9. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.
 10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità nell'espressione di voto palese, prevale il voto del presidente.
 11. I componenti del consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nella prima seduta utile e diviene immediatamente efficace. Il presidente ne dà comunicazione all'assemblea generale perché provveda, nella prima seduta utile, alla nomina di un nuovo componente.
 12. Nel caso di dimissioni di un componente del consiglio di amministrazione, il presidente convoca immediatamente il consiglio di amministrazione per la presa

Freni in ordine



d'atto delle stesse, e ne dà comunicazione all'assemblea generale perché provveda, nella prima seduta utile, alla nomina di un nuovo componente.


13. I componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'assemblea generale, nei termini, alle condizioni e nei casi disciplinati dal codice civile con riferimento ai componenti del consiglio di amministrazione di società per azioni. Coloro che surrogano i componenti del consiglio di amministrazione, anzi tempo cessati dalla carica, esercitano la loro funzione limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 11
(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, compreso il presidente del collegio, e tre membri supplenti, nominati dall'assemblea generale su designazione del Consiglio regionale tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il collegio sindacale verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del Consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:
 - a) verifica il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del Consorzio e predispose le relazioni e i pareri di accompagnamento;
 - b) controlla la gestione del Consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.
3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza da parte del Consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e successive modifiche.
4. Il collegio relaziona annualmente all'assemblea generale sui risultati della propria attività.
5. Il collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni e delibera a maggioranza dei suoi membri. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni del collegio viene redatto verbale sottoscritto dagli intervenuti.
6. Il revisore che non partecipi a più di tre riunioni del collegio o a un'adunanza dell'assemblea generale durante un esercizio sociale senza giustificato motivo, decade dall'ufficio.
7. In caso di decadenza o dimissioni del revisore, subentra il più anziano dei sindaci supplenti. I revisori subentranti durano in carica fino alla prima assemblea generale, che provvede alla nomina dei nuovi revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del collegio e alla elezione del nuovo presidente.

F. M. S. S. S.

A. M.



Titolo III
Organizzazione

Art. 12
(Principi in materia di organizzazione)

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di sostenibilità, funzionalità ed economicità della gestione, al fine di assicurare efficienza ed efficacia.
2. Il Consorzio adotta uno o più regolamenti per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché delle commissioni permanenti istituite in seno all'assemblea generale, assicurando la disponibilità, presso ogni sede territoriale del Consorzio, di idonei spazi e dotazioni strumentali.
3. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni.

Art. 13
(Personale)

1. La dotazione organica del Consorzio è approvata dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei limiti di spesa e dei criteri definiti dal programma triennale di attività e di organizzazione di cui all'articolo 6 della l.r. 13/97.
2. Il Consorzio, con il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, individua i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del reclutamento del personale nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. In fase di costituzione, al Consorzio sono assegnate le risorse umane dei consorzi industriali di cui all'articolo 1, comma 1, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 40 della l.r. 7/2018.

francesca...

Michela



Michela

Art. 14
(Direttore generale)

1. La gestione amministrativa e organizzativa del Consorzio è affidata ad un direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso del titolo di laurea in discipline economiche, tecniche o giuridiche, che abbiano maturato per almeno cinque anni continuativi esperienza nell'esercizio di funzioni di direzione, comportanti assunzione di autonome responsabilità gestionali presso enti e società pubbliche o private.
2. Il direttore generale svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con gli organi consortili verso i quali risponde del proprio operato e predispone gli atti di competenza degli stessi;
 - b) svolge attività di segretario degli organi consortili;
 - c) partecipa alle sedute degli organi consortili con funzione consultiva e può essere audito dagli stessi sulle questioni di propria competenza;
 - d) organizza e sovrintende la struttura operativa e tecnico amministrativa e adotta gli atti di gestione del personale;
 - e) formula proposte sul reclutamento del personale, sulla base del programma triennale di attività e di organizzazione;
 - f) coadiuva il presidente nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione e di tutti gli altri enti pubblici e privati che vengono in contatto con il Consorzio;
 - g) relaziona trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento dell'attività del Consorzio;
 - h) adotta i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle attività del Consorzio;
 - i) adotta, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dai regolamenti consortili, i provvedimenti del Consorzio ad efficacia esterna ivi compresi la sottoscrizione dei contratti, che non sono riservati all'assemblea generale, al consiglio di amministrazione o al presidente;
 - l) provvede all'aggiudicazione e all'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi nel rispetto del programma triennale di attività e di organizzazione e degli indirizzi degli organi consortili;
 - m) provvede alla riscossione delle entrate di competenza del Consorzio e al pagamento delle spese.

Art. 15
(Articolazioni territoriali)

1. Ai fini dell'erogazione dei servizi sul territorio, il Consorzio è organizzato in articolazioni territoriali di cui all'articolo 2, alle quali è preposto un dirigente.
2. Nell'ambito delle attività e funzioni unitarie del Consorzio, le articolazioni territoriali svolgono le seguenti funzioni:
 - a) gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
 - b) progettano, realizzano e eseguono le opere di urbanizzazione relative agli agglomerati industriali e alle aree attrezzate territoriali del Consorzio;
 - c) svolgono i servizi affidati in funzione delle necessità territoriali;
 - d) predispongono proposte di attività e servizi sul territorio da sottoporre al direttore generale;
 - e) coadiuvano gli organi consortili nei rapporti con le imprese e gli altri enti presenti sul territorio;
 - f) svolgono ogni attività che sia loro attribuita dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 12, comma 2, dal direttore generale o dagli organi consortili.

fuori da ufficio

A'ed



Titolo IV
Gestione

Art. 16
(Criteri generali)

1. Le attività del Consorzio sono orientate alla sostenibilità economica e finanziaria dello stesso e, quindi, alla garanzia di un pareggio delle poste di bilancio annuale e pluriennale.
2. Il Consorzio adotta un regolamento di contabilità con cui disciplina, in particolare, le modalità di approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio di esercizio, nonché l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali.

Art. 17
(Bilanci)

1. Il bilancio di esercizio del Consorzio, redatto seguendo il principio della competenza economica, è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa e dalla relazione di gestione.
2. Il bilancio di esercizio del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno, è redatto dal consiglio di amministrazione, quale proposta di bilancio di esercizio, entro il 20 marzo ed è approvato dall'assemblea generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
3. Il bilancio economico di previsione è redatto dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno ed è inviato al collegio sindacale per le dovute osservazioni e all'assemblea generale per la relativa approvazione entro il 31 dicembre.
4. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione.

francesca

M. A.



Art. 18
(Patrimonio)


1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito, originariamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, l.r. 7/2018 e successive modifiche, dai patrimoni dei consorzi industriali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dai beni acquistati e dai trasferimenti effettuati successivamente.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati.
3. Le plusvalenze derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali del Consorzio sono destinate alla realizzazione di investimenti riguardanti i medesimi ambiti territoriale dei beni alienati.

Art. 19
(Risorse finanziarie)

- I. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
- a) dalle risorse finanziarie dei consorzi industriali di cui all'articolo 1, comma 1, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, della l.r. 7/2018 e successive modifiche;
 - b) dai contributi annui a carico dei consorziati;
 - c) dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
 - d) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
 - e) dai corrispettivi percepiti in relazione all'attività svolta;
 - f) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
 - g) dai finanziamenti concessi da istituti di credito, anche a medio termine.

francesca

1.1



Art. 20
(Contributi)

1. Il contributo annuo è ripartito tra i consorziati in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione del bilancio di previsione.
2. I consorziati versano al Consorzio il contributo annuale in un'unica soluzione, entro il primo semestre dell'anno di riferimento del bilancio, ovvero, in rate trimestrali anticipate, secondo quanto stabilito dall'assemblea generale in sede di approvazione del bilancio.

Art. 21
(Diritti e ripartizioni)

1. I diritti, gli obblighi, i vantaggi e gli oneri derivanti dal presente Statuto e da tutti gli atti del Consorzio sono ripartiti fra i consorziati secondo le quote percentuali di partecipazione di cui all'articolo 4.
2. Il Consorzio può adire le vie legali per l'escussione delle quote dovute nei confronti dei soci.

francesca orfan

Nina



Art. 22
(Contratti)

1. Il Consorzio dispone gli affidamenti di contratti ed appalti, di servizi, lavori e forniture, seguendo le norme sui contratti pubblici e può approvare specifici regolamenti per definire le procedure di gestione dei contratti.

Titolo V
Trasparenza


Art. 23
(Trasparenza)

1. Il Consorzio assolve agli obblighi di pubblicazione degli atti, dei dati e delle informazioni relativi all'organizzazione e alle attività previsti dalle norme sulla trasparenza per gli enti pubblici economici, mediante pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.
2. Il Consorzio promuove azioni di conoscenza della propria attività mediante l'utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e con periodiche iniziative di informazione.

fues a d m

A' ml

en



Art. 24
(Diritto di accesso)

1. È consentito il diritto di accesso agli atti degli organi consortili. Questo può essere esercitato ai sensi della l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, oppure ai sensi del d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, secondo le diverse modalità stabilite dalle rispettive normative.
2. Il Consorzio provvede ad organizzare, nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 12, un sistema che fornisca risposte tempestive in caso di richieste da parte di cittadini ed imprese sui dati non pubblicati.

Art. 25
(Albo delle pubblicazioni)

1. Le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione e gli atti del presidente sono pubblicati sull'albo pretorio telematico disponibile sul sito internet istituzionale.
2. L'albo è tenuto a cura del direttore generale del Consorzio.

Grandi e d'Alby



M. d'Alby

Titolo VI
Vigilanza e norme finali

Art. 26
(Vigilanza e poteri sostitutivi)

1. La Regione esercita i propri poteri di vigilanza e controllo sul Consorzio come previsto dalla l.r. 13/1997 e successive modifiche.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al precedente comma 1, il Consorzio trasmette alla Giunta regionale, nei tempi e con le modalità dalla stessa stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività del Consorzio.
3. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sviluppo economico, può procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina di un collegio di gestione commissariale composto da tre membri di cui uno presidente.
4. La gestione commissariale non può avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli organi di amministrazione ordinaria.

Art. 27
(Controversie)

1. Gli eventuali conflitti fra i consorziati ed il Consorzio, in ordine alle attività del Consorzio stesso o all'interpretazione dello Statuto, sono risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle parti e da un terzo membro, che lo presiede, nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente, ovvero in sede di conciliazione camerale.

Franco & C. s.r.l.



M. Pinto

Art. 28
(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima costituzione del consiglio di amministrazione, al fine di garantire la continuità degli interventi di sviluppo industriale già avviati nel territorio dei preesistenti consorzi industriali, tre membri sono nominati dall'assemblea generale tra i presidenti dei consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché tra i commissari che ne esercitano le relative funzioni, in carica al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2020. Nelle more della costituzione dell'assemblea generale ai sensi dell'articolo 10, il Consiglio di amministrazione è costituito in via provvisoria, per lo svolgimento delle funzioni indifferibili e urgenti, dal Presidente del Consorzio nominato dal Presidente della Regione, dal membro designato da Unioncamere Lazio e da tre membri individuati dal Presidente del Consorzio ai sensi del precedente periodo in modo da garantire la rappresentanza dei territori delle province su cui insistevano i consorzi industriali di cui all'articolo 1, comma 1.
2. In fase di prima applicazione, il piano regolatore del Consorzio è costituito dai piani regolatori territoriali dei consorzi aderenti e vigenti alla data di costituzione del Consorzio ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

Art. 29
(Rinvio a leggi)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e alle leggi regionali in materia di consorzi di sviluppo industriale e, in quanto compatibili, alle norme del codice civile in materia di società per azioni.

francesca...

Ad.



TABELLA A

Quote di partecipazione nel capitale sociale del Consorzio industriale del Lazio
(in percentuale):

Partecipazioni dei soci del Consorzio di Rieti	Quota pre-fusione	Quota spettante post-fusione
CCIAA Rieti	21,26%	1,91%
Provincia di Rieti	21,26%	1,91%
Comune di Rieti	16,36%	1,47%
Banca Intesa (ex Cassa Risparmio Rieti)	8,54%	0,77%
Comune di Fara Sabina	4,83%	0,43%
Unindustria di Rieti	4,83%	0,43%
Federlazio	4,17%	0,38%
Bacini Imbriferi Nera e Velino	3,60%	0,32%
Comune di Borgorose	3,52%	0,32%
Comune di Scandriglia	1,96%	0,18%
Comune di Montelibretti	1,96%	0,18%
Comune di Poggio Nativo	1,96%	0,18%
Comune di Poggio Moiano	1,96%	0,18%
Comune di Frasso Sabino	1,96%	0,18%
Comune di Cittaducale	1,85%	0,17%
TOTALE PRE E POST-FUSIONE	100%	9%


Partecipazioni dei soci del Consorzio di Roma Latina	Quota pre-fusione	Quota spettante post-fusione
Comune di Roma Capitale	18,48%	3,51%
CCIAA Roma	15,86%	3,01%
Comune di Latina	8,61%	1,63%
Comune di Cisterna di Latina	7,18%	1,36%
Provincia di Latina	6,80%	1,29%
Comune di Aprilia	6,19%	1,17%
Comune di Pontinia	5,07%	0,96%
Città Metropolitana di Roma Capitale	4,71%	0,89%
Comune di Pomezia	4,29%	0,81%
Comune di Sermoneta	4,14%	0,79%
Comune di Sezze	3,86%	0,73%
CCIAA Frosinone Latina	3,14%	0,60%
Comune di Sabaudia	3,14%	0,60%
Comune di Lanuvio	1,89%	0,36%
Comune di Sonnino	1,69%	0,32%
Confesercenti	1,62%	0,31%
Unindustria del Lazio	1,58%	0,30%
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Latina	0,98%	0,19%
Federlazio	0,79%	0,15%
TOTALE PRE E POST-FUSIONE	100%	19%

Partecipazioni dei soci del Consorzio del Sud Pontino	Quota	Quota spettante
	pre-fusione	post-fusione
Comune di Fondi	9,43%	2,46%
Comune di Formia	9,43%	2,46%
Comune di Gaeta	9,43%	2,46%
CCIAA Frosinone Latina	9,43%	2,46%
Assoper-Federlazio	9,43%	2,46%
Comune di Minturno	7,55%	1,96%
Comune di Castelforte	5,66%	1,47%
Comune di Monte San Biagio	5,66%	1,47%
Comune di Itri	5,66%	1,47%
UNIAP	5,00%	1,30%
Assoltica Italia	4,43%	1,15%
Comune di Campodimele	3,77%	0,98%
Comune di Lenoia	3,77%	0,98%
Comune di Sperlonga	3,77%	0,98%
Comune di Spigno Saturnia	3,77%	0,98%
Comune di SS. Cosma e Damiano	3,77%	0,98%
TOTALE PRE E POST-FUSIONE	100%	26%


Partecipazioni dei soci del Consorzio COSILAM	Quota	Quota spettante
	pre-fusione	post-fusione
Comune di Cassino	17,88%	1,61%
Comune di Pontecorvo	8,18%	0,74%
Comune di Piedimonte San Germano	6,72%	0,61%
Comune di Aquino	4,53%	0,41%
Comune di Roccasecca	3,94%	0,36%
Comune di Villa Santa Lucia	3,73%	0,34%
Comune di Sant'Elia Fiume Rapido	3,56%	0,32%
Comune di Cervaro	3,49%	0,31%
Comune di Atina	2,79%	0,25%
Comune di San Vittore del Lazio	2,76%	0,25%
Comune di Castrocielo	2,68%	0,24%
Comune di San Giorgio a Liri	2,56%	0,23%
Comune di Ausonia	2,51%	0,23%
Comune di Esperia	2,27%	0,20%
Confimprese Italia	2,03%	0,18%
Federlazio	2,03%	0,18%
Banca Popolare del Cassinate	2,03%	0,18%
Unione Industriale	2,03%	0,18%
CCIAA Frosinone Latina	2,03%	0,18%
Università di Cassino	2,03%	0,18%
Banca Popolare del Frusinate	2,03%	0,18%
Comune di Pignataro Interamna	1,92%	0,17%
Provincia di Frosinone	1,88%	0,17%
Comune di Coreno Ausonio	1,53%	0,14%
Comune di Sant'Apollinare	1,28%	0,12%
Comune di San Giovanni Incarico	1,27%	0,11%
Comune di Casalvieri	1,26%	0,11%
Consorzio Bonifica Valle del Liri	1,22%	0,11%
Comune di Colfelice	1,22%	0,11%
Comune di Vallemaino	1,20%	0,11%
Comune di Castelnuovo Parano	0,77%	0,07%
Comune di Sant'Andrea del Garigliano	0,71%	0,06%
Comune di Villa Latina	0,69%	0,06%
Comune di Picinisco	0,65%	0,06%
Comune di Vallerotonda	0,49%	0,04%
Comune di Gallinara	0,48%	0,04%
Comune di San Ambrogio sul Garigliano	0,38%	0,03%
Comune di Colle San Magno	0,36%	0,03%
Comune di Belmonte Castello	0,25%	0,02%
Comune di Settefrati	0,23%	0,02%
Comune di Terelle	0,20%	0,02%
Comune di Acquafondata	0,18%	0,02%
TOTALE PRE E POST-FUSIONE	100%	9%

Freni a cingolo

Ad.



Partecipazioni dei Soci del Consorzio di Frosinone	Quota pre-fusione	Quota spettante post-fusione
CCIAA Frosinone Latina	18,81%	6,96%
Comune di Frosinone	13,19%	4,88%
Provincia di Frosinone	6,86%	2,54%
Comune di Anagni	6,69%	2,47%
Comune di Sora	6,30%	2,33%
Comune di Ferentino	5,91%	2,19%
Comune di Ceccano	5,72%	2,12%
Comune di Alatri	5,65%	2,09%
Comune di Veroli	4,13%	1,53%
Comune di Isola del Liri	2,69%	0,99%
Comune di Monte San Giovanni Campano	2,67%	0,99%
XII Comunità Montana	2,66%	0,98%
Comune di Ceprano	2,27%	0,84%
Unindustria Frosinone	2,00%	0,74%
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Frosinone	2,00%	0,74%
Federazio Frosinone	2,00%	0,74%
Comune di Patrica	1,97%	0,73%
Comune di Arpino	1,64%	0,61%
Comune di Supino	1,31%	0,48%
Comune di Ripi	1,09%	0,40%
Comune di Pofi	1,04%	0,38%
Comune di Morolo	0,76%	0,28%
Comune di Sgurgola	0,60%	0,22%
Comune di Broccostella	0,58%	0,21%
Comune di Fontana Liri	0,53%	0,19%
Comune di Pastena	0,36%	0,13%
Comune di Torre Cajetani	0,26%	0,10%
Comune di Falvaterra	0,17%	0,06%
Comune di Vicalvi	0,16%	0,06%
TOTALE PRE E POST-FUSIONE	100%	37%



Man Nial
franchi de orphu

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL VICE SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Claudio Di Berardino)